



Bruxelles, 9.8.2021
COM(2021) 461 final

2021/0259 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti in merito all'istituzione di un comitato tecnico per il trasporto per via navigabile e la multimodalità

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti in riferimento alla prevista adozione di una decisione del comitato direttivo regionale riguardante l'istituzione di un comitato tecnico per il trasporto per via navigabile e la multimodalità.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. Il trattato relativo alla Comunità dei trasporti

L'Unione europea è parte del trattato relativo alla Comunità dei trasporti, che è stato applicato in via provvisoria dal 2017. Obiettivo del trattato è istituire una Comunità dei trasporti nel settore dei trasporti stradale, ferroviario, per via navigabile interna e marittimo, e sviluppare la rete di trasporti tra l'Unione europea e le parti dell'Europa sudorientale. Il trattato è entrato in vigore il 1° maggio 2019¹.

2.2. Il comitato direttivo regionale

L'articolo 24 del trattato istituisce il comitato direttivo regionale, che è responsabile della gestione del trattato e ne assicura la corretta attuazione. A tal fine il comitato emana raccomandazioni e adotta decisioni nei casi previsti dal trattato. In particolare il comitato direttivo regionale:

- a) prepara il lavoro del consiglio ministeriale;
- b) decide in merito all'istituzione di comitati tecnici;
- c) emana raccomandazioni e adotta decisioni in conformità al trattato;
- d) per quanto riguarda atti dell'UE recentemente adottati, prende i provvedimenti opportuni, specialmente mediante la revisione dell'allegato I del trattato;
- e) nomina il direttore del segretariato permanente previa consultazione del consiglio ministeriale;
- f) può designare uno o più vicedirettori del segretariato permanente;
- g) definisce il regolamento del segretariato permanente;
- h) può sottoporre a revisione, mediante decisione, il livello dei contributi al bilancio;
- i) adotta il bilancio annuale della Comunità dei trasporti;
- j) adotta una decisione in cui specifica la procedura per l'attuazione del bilancio, la presentazione e l'audit dei conti e l'ispezione;
- k) prende decisioni su controversie sottoposte dalle parti contraenti;
- l) adotta principi generali in materia di accesso ai documenti, in relazione ai documenti in possesso degli organismi istituiti dal trattato o in virtù dello stesso;
- m) adotta relazioni annuali sottoposte al consiglio ministeriale sull'attuazione della rete globale;

¹ Decisione (UE) 2019/392 del Consiglio, del 4 marzo 2019, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti (GU L 71 del 13.3.2019, pag. 1).

n) in relazione a taluni atti dell'Unione europea, stabilisce limiti temporali e modalità di recepimento per le parti dell'Europa sudorientale.

2.3. L'atto previsto del comitato direttivo regionale

Nella prossima riunione il comitato direttivo regionale sarà chiamato ad adottare una decisione che istituisce il comitato tecnico per il trasporto per via navigabile e la multimodalità ("l'atto previsto").

L'atto previsto vincolerà le parti in forza dell'articolo 25, paragrafo 1, del trattato, il quale così recita: "Le decisioni del comitato direttivo regionale sono vincolanti per le parti contraenti."

3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

L'adozione della presente decisione ad opera del comitato direttivo regionale è necessaria per la corretta attuazione del trattato ai fini dell'istituzione di una Comunità dei trasporti nel settore dei trasporti stradale, ferroviario, per via navigabile interna e marittimo e di sviluppo della rete di trasporti tra l'Unione europea e le parti dell'Europa sudorientale. Il comitato tecnico per il trasporto per via navigabile e la multimodalità perseguirà l'obiettivo di affrontare questioni critiche relative al trasporto per via navigabile (affari marittimi, vie navigabili interne e porti) unitamente agli aspetti inerenti alla modalità e promuoverne l'utilizzo efficiente. Poiché l'Unione è parte del trattato, è necessario definire la posizione dell'Unione.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "*le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo*".

Rientrano nel concetto di "*atti che hanno effetti giuridici*" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "*sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione*"².

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il comitato direttivo regionale è un organo istituito da un trattato, ossia dal trattato relativo alla Comunità dei trasporti.

Gli atti che il comitato direttivo regionale è chiamato ad adottare costituiscono atti aventi effetti giuridici. In conformità all'articolo 26 del trattato, il comitato direttivo regionale è autorizzato a decidere in merito all'istituzione di comitati tecnici. Per loro stessa natura e in base al diritto internazionale che disciplina il comitato direttivo regionale, tali decisioni contengono elementi che incidono sulla posizione giuridica delle parti del trattato e quindi anche dell'Unione. Si deve pertanto considerare che essi abbiano effetti giuridici.

² Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, *Germania contro Consiglio*, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'atto previsto è necessario per il corretto funzionamento del trattato. Il trattato ha a sua volta finalità e parti costitutive riguardanti i settori del trasporto su strada, ferroviario e per vie navigabili interne, che sono modi di trasporto contemplati dall'articolo 91 TFUE, nonché il settore della navigazione marittima, contemplato dall'articolo 100, paragrafo 2, TFUE. Data la sua natura orizzontale, l'atto previsto contempla pertanto tutti questi aspetti.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta comprende pertanto le seguenti disposizioni: articolo 91 e articolo 100, paragrafo 2, TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 91 e dall'articolo 100, paragrafo 2, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

A norma dell'articolo 25, paragrafo 2, del trattato, le decisioni del comitato direttivo regionale sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti in merito all'istituzione di un comitato tecnico per il trasporto per via navigabile e la multimodalità

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91 e l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il trattato che istituisce la Comunità dei trasporti è stato approvato a nome dell'Unione con decisione (UE) 2019/392 del Consiglio³ ed è entrato in vigore il 1° maggio 2019.
- (2) Il comitato direttivo regionale è stato istituito dal trattato per la gestione e la corretta attuazione del trattato. A norma dell'articolo 26 del trattato, il comitato direttivo regionale può adottare decisioni in merito all'istituzione di comitati tecnici.
- (3) I comitati tecnici possono formulare proposte nel loro ambito di competenza e presentarle per decisione al comitato direttivo regionale. I comitati tecnici sono composti da rappresentanti delle parti contraenti. Tutti gli Stati membri dell'UE possono parteciparvi in qualità di osservatori.
- (4) Il comitato direttivo regionale è in procinto di adottare la decisione di istituire un comitato tecnico per il trasporto per via navigabile e la multimodalità.
- (5) L'istituzione del comitato tecnico per il trasporto per via navigabile e la multimodalità agevolerà la corretta attuazione del trattato in termini di creazione di una Comunità dei trasporti nel settore dei trasporti stradale, ferroviario, per via navigabile interna e marittimo e di sviluppo della rete di trasporti tra l'Unione europea e le parti dell'Europa sudorientale.
- (6) Il comitato tecnico per il trasporto per via navigabile e la multimodalità dovrebbe perseguire l'obiettivo di affrontare questioni critiche relative al trasporto per via navigabile (affari marittimi, vie navigabili interne e porti) unitamente agli aspetti inerenti alla modalità e promuoverne l'utilizzo efficiente.
- (7) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato direttivo regionale, poiché tali decisioni sono necessarie per la corretta attuazione del trattato e vincoleranno l'Unione,

³ Decisione (UE) 2019/392 del Consiglio, del 4 marzo 2019, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti (GU L 71 del 13.3.2019, pag. 1).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti per quanto riguarda l'istituzione del comitato tecnico per il trasporto per via navigabile e la multimodalità si basa sul progetto di atto del comitato direttivo regionale accluso alla presente decisione.

Modifiche minori di tale progetto di decisione possono essere concordate dai rappresentanti dell'Unione europea nel comitato direttivo regionale senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*